

Oggetto: procedura di gara n. DAC.0214.2021 per la “fornitura di rotaie profilo 60E1 da 36 m e 108 m”. Risposte a quesiti.

QUESITO 1

È possibile che due operatori economici, entrambi società di diritto estero e ciascuna delle quali con stabilimenti omologati per produzione di rotaie in differenti paesi, appartenenti al medesimo Gruppo societario (presente con propri stabilimenti e varie società in più paesi dell’Unione Europea), aventi in comune uno o più soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, ed invitate da RFI a presentare separatamente offerta per la gara in oggetto, presentino – autonomamente tra loro – offerta ai cinque lotti senza dover costituire tra loro un consorzio o un raggruppamento temporaneo di imprese e senza che la relazione esistente tra i due predetti operatori economici comporti che le loro rispettive offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale? In caso affermativo, quali sono le motivazioni in tal senso della Stazione Appaltante ed, in particolare, quali sono le disposizioni della vigente normativa di settore che lo giustificerebbero?

RISPOSTA AL QUESITO 1

La modalità di partecipazione alla procedura di gara rientra nella libertà organizzativa degli Operatori Economici, che potranno pertanto farlo nel rispetto della lex specialis e della normativa vigente.

La Stazione Appaltante valuterà la documentazione pervenuta da parte dei concorrenti, anch’essa nel rispetto della lex specialis e della normativa vigente.

QUESITO 2

Il fatto di non presentare ciascuno un’offerta per lo stesso lotto, bensì di presentare ognuno offerte per lotti diversi, premetterebbe a RFI di considerare che due operatori economici, entrambi società di diritto estero e ciascuna delle quali con stabilimenti omologati per produzione di rotaie in differenti paesi, appartenenti al medesimo Gruppo societario (presente con propri stabilimenti e varie società in più paesi dell’Unione Europea), aventi in comune uno o più soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, ed invitate da RFI a presentare separatamente offerta per la gara in oggetto, presentino – autonomamente tra loro – offerta a solo alcuni dei cinque lotti senza dover costituire tra loro un consorzio o un raggruppamento temporaneo di



imprese e senza che la relazione esistente tra i due predetti operatori economici comporti che le loro rispettive offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale? In caso affermativo, quali sono le motivazioni in tal senso della Stazione Appaltante ed, in particolare, quali sono le disposizioni della vigente normativa di settore che lo giustificerebbero?”

RISPOSTA AL QUESITO 2

Si veda la risposta al quesito 1.

QUESITO 3

L'aumento dei costi delle materie prime, verificatosi anche dopo la pubblicazione della gara DAC.0073.2021 del 31/05/2021 – Contratto 12870, hanno reso più che insufficiente l'aumento del prezzo posto a base gara. A questo si è aggiunto l'aumento senza precedenti del costo del gas e dell'elettricità entrambi necessari alla produzione di blumi e rotaie. Tuttavia, il prezzo posto a base delle procedure di gara DAC.0214.2021 del 10/11/2021 è rimasto invariato a € 936,7 la tonnellata. Purtroppo, la commessa con un prezzo di € 936,7 la tonnellata mette in considerevoli difficoltà il fornitore. Tanto premesso, sarebbe RFI disposta a rivedere in aumento il prezzo posto a base gara?

RISPOSTA AL QUESITO 3

Si confermano i prezzi unitari posti a base della presente procedura di gara.

QUESITO 4

Nel caso di contestazioni da parte del fornitore, tra l'altro riguardanti l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 4.3 del Capitolato Speciale posto a base di gara (“Capitolato”), l'art. 8, comma 5, del medesimo Capitolato («In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (Penalità), in cui il Fornitore è incorso»), comporta il blocco del pagamento della o delle fatture oggetto di contestazione. Pertanto, il citato art. 8, comma 5, esclude – nei fatti ed illegittimamente, a parere di chi scrive – la possibilità che il fornitore possa contestare l'applicazione di penali da parte di RFI, atteso che: (i) di norma, le somme fatturate sono molto più elevate delle somme oggetto di penalità e (ii) i tempi di risoluzione della contestazione, che non essendo limitati da disposizioni previste dal Capitolato, possono rivelarsi anche molto lunghi (anche di diversi mesi). Tanto premesso, si chiede sulla base di quali motivazioni ed, in



particolare, di quali disposizioni della vigente normativa di settore la Stazione Appaltante giustifica la legittimità e l'applicabilità dell'art. 8, comma 5, del Capitolato?

RISPOSTA AL QUESITO 4

Si conferma quanto previsto nei documenti di gara.

QUESITO 5

Nel DAC.0279.2018 – Contratto 12694 del 18/12/2018 si stipulava che le consegne erano da effettuarsi 45 gg dalla data di approntamento della fornitura. Nel DAC.0214.2021 DEL 10/11/2021 si parla solo di consegne a 70 gg (agosto incluso) dalla data di Specifica. Vuol dire questo che non é più previsto l'obbligo da parte del fornitore di dichiarare la messa a disposizione delle rotaie (approntamento) come condizione prelabile all'assegnazione?

RISPOSTA AL QUESITO 5

Si conferma.

QUESITO 6

L'art. 21 stipula «I termini di consegna di 70 giorni (agosto incluso) sono calcolati in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della Specifica d'Ordine, fino alla data di consegna a destino presso tutti gli impianti di RFI dislocati sul territorio nazionale e serviti da Impresa Ferroviaria ». Tuttavia nulla é detto delle modalità e della tempistica dell'assegnazione ai vari impianti di RFI. Entro quanti giorni dalla data della specifica, RFI comunicherà le assegnazioni ? Ed entro quanti giorni dall'assegnazione il fornitore si impegna à consegnare?

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

RFI si impegna a fornire le destinazioni almeno 25 giorni prima della scadenza dei termini di consegna.

QUESITO 7

L'art. 21 stipula «I termini di consegna di 70 giorni (agosto incluso) sono calcolati in



giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della Specifica d'Ordine, fino alla data di consegna a destino presso tutti gli impianti di RFI dislocati sul territorio nazionale e serviti da Impresa Ferroviaria». Tuttavia nulla è detto delle modalità e della tempistica dell'assegnazione ai vari impianti di RFI. Per programmare la produzione e le consegne, nonché la richiesta di tracce di trasporto ferroviario, il fornitore ha bisogno di conoscere le assegnazioni con un ragionevole anticipo. Sarebbe possibile stipulare nel Capitolato che le assegnazioni riguardanti una specifica siano attribuite in una sola volta?

RISPOSTA AL QUESITO 7

Si conferma quanto risposto al quesito 6.
Si conferma, inoltre, quanto previsto nei documenti di gara.

QUESITO 8

In merito all'Art. 3 bis della bozza di contratto si chiede di chiarire meglio le modalità di gestione del medesimo. È corretto interpretare i n. 648 pezzi / mese come un quantitativo minimo di consegna garantito dal fornitore?
Pertanto sostituire le parole “potenzialità produttiva massima “con “ potenzialità produttiva minima ”?

RISPOSTA AL QUESITO 8

Si precisa che il quantitativo massimo mensile specificabile da RFI è pari a 648 barre/mese di Rotaie da 108 metri (codice materiale 706/509).
Per le modalità di gestione si rimanda a quanto riportato nello schema di contratto.

QUESITO 9

Il prezzo a base d'asta è sostanzialmente il medesimo ottenuto nella gara precedentemente espletata in Maggio/Giugno2021.
Si chiede di voler rideterminare il medesimo attualizzandolo agli inopinati e sostanziosi aumenti intercorsi da allora ad oggi sul Mercato Nazionale ed Internazionale dell'Energia e sul rilascio dei certificati relativi alle emissioni di CO2.

RISPOSTA AL QUESITO 9

Si veda la risposta al quesito 3.



QUESITO 10

In considerazione della brevità dei termini di consegna e delle a Voi ben note difficoltà dovute alla complessità delle consegne sul territorio Italiano, per consentire alla scrivente ditta Estera di organizzare al meglio il trasporto e la consegna del materiale si chiede di voler comunicare le destinazioni finali entro e non oltre i 10gg. lavorativi dalla data di emissione di ogni singola specifica d'ordine.

RISPOSTA AL QUESITO 10

Si veda la risposta al quesito 6.

NOTA

Infine si precisa quanto segue:

- non è possibile prorogare i termini di scadenza dell'offerta che, pertanto, rimangono fissati al 23/11/2021 ore 12:00;
- si conferma che la documentazione da presentare deve essere redatta utilizzando i modelli documentali allegati al disciplinare di gara dell'attuale procedura di gara, in ottemperanza alla lex specialis di quest'ultima.

**Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Ing. Giuseppe Albanese**